

FORMA DI GOVERNO E SISTEMI ELETTORALI: VERSO IL GOVERNO TECNICO

di Pino Pisicchio*
(17 giugno 2012)

SOMMARIO: 1. FORMA DI GOVERNO E SISTEMA ELETTORALE: L'ESPERIENZA DELLA PROPORZIONALE – 2. LA RIFORMA ELETTORALE DEL 1993 – 3. LA LEGGE ELETTORALE DEL 2005 – 4. CONCLUSIONE - BIBLIOGRAFIA

1 - FORMA DI GOVERNO E SISTEMA ELETTORALE: L'ESPERIENZA DELLA PROPORZIONALE

Fra i fattori che condizionano la forma di Governo nell'ordinamento costituzionale italiano¹, indubbiamente il sistema elettorale, inteso "lato sensu"² rappresenta un elemento di decisiva rilevanza³, tale da impregnare di sé la stessa modalità espressiva dell'Esecutivo in rapporto ai poteri del Capo dello Stato, al Parlamento alle forze politiche⁴.

Nella storia costituzionale italiana, pertanto, è possibile tracciare una "summa divisio" tra i due sistemi elettorali che hanno scandito l'esperienza repubblicana: il primo, proporzionale, in vigore dal 1948 al 1993, ed il secondo maggioritario, che ha caratterizzato la fase che va dal '93 ad oggi.

Nell'ambito del secondo sistema è poi possibile trarre una ulteriore distinzione tra la formula in vigore fino al 2005, (caratterizzata dalla coesistenza del collegio uninominale in

¹ La forma di Governo è l'effetto dell'interazione di alcune variabili rappresentate, naturalmente, dalle norme costituzionali, scritte e consuetudinarie, dai precedenti e dalle prassi e consuetudini costituzionali, dal sistema partitico e dalle leggi elettorali. Cfr., in particolare Elia L., "Governo (forma di)", in Enc. Dir XIX, Giuffré, Milano, 1970; Spadaro A., "Poteri del capo dello Stato, forma di Governo parlamentare, e rischio di "Ribaltone"", in "Forum Costituzionale"; Barbera A., "Il Governo, Il Parlamento e i partiti politici", in "Governare le democrazie. Esecutivi, leader e sfide", in "Il Filangieri", Quaderno 2010, Jovene, Napoli 2011.

² Il sistema elettorale in senso lato è identificato dal complesso di regole, dette "election laws", che concernono il procedimento elettorale. In questa accezione confluiscono profili concernenti la tipologia del collegio, di voto, della cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il cosiddetto sistema elettorale di contorno, come le leggi sul finanziamento elettorale, sull'uso dei media e dei sondaggi elettorali etc.. Il sistema elettorale "stricto sensu" concerne i meccanismi che regolano la suddivisione dei seggi, e vale a dire le "electoral laws". In concreto il sistema elettorale in senso stretto concerne le formule elettorali maggioritarie, proporzionali e miste nelle loro numerose varianti

³ Nell'ambito di una vasta letteratura relativa al rapporto tra legge elettorale e forma di governo sono indicati, solo per un orientamento utile ai fini del presente lavoro: Lanchester F., "Sistemi elettorali e forme di Governo", Il Mulino, Bologna, 1981; Bin R., "Assemblee rappresentative, forme di Governo e investitura diretta del Governo", in "Forum costituzionale", Bin.htm; Frosini T.E., "Forme di governo e partecipazione popolare", Giappichelli, Torino, 2008 e id, "Premierato nei governi parlamentari", Giappichelli, Torino, 2004; Merlini S., "Nuove prassi nella formazione del governo", in Q.C., n. 3, 2008; Regasto S.F., "La forma di Governo parlamentare tra tradizione ed innovazione", Giuffré, Milano, 2008; Palma M., "Dal sistema elettorale alla forma di Governo", Cacucci, Bari, 2011.

⁴ Cfr. in particolare Lippolis V., "Riforma della legge elettorale e forma di Governo", in "Forum costituzionale.it"; Groppi T., "Forma di Governo e sistemi elettorali in Italia", in Astrid on line, 23/12/2007; Gambino S., "Forme di Governo e sistemi elettorali", Cedam, Padova, 1995.

ambito maggioritario nella misura del 75% e della lista "bloccata", in ambito proporzionale, nella misura del 25%) e dalla nuova formula, contenuta nella legge 270/2005, attualmente in vigore, rappresentata da un meccanismo proporzionale a liste bloccate, corrette con un forte premio di maggioranza⁵.

Nei nove lustri in cui il sistema proporzionale è rimasto in vigore, la forma di Governo parlamentare divisata dalla Costituzione, trovò nei partiti il suo elemento costitutivo⁶, con alcune distinzioni operate dalla dottrina in ordine alla quantità dei partiti che ne caratterizzano la natura (bipartitica o multipartitica)⁷ alla formula di accesso e partecipazione al Governo stesso, se di alternanza o di consociazione.

In ambiente proporzionalistico, pertanto, la forma di Governo parlamentare trova la sua consacrazione più classica: è il Parlamento a scegliere l'Esecutivo, avvalendosi dell'azione mediativa del Capo dello Stato e tenendo conto degli esiti elettorali conseguiti dai partiti e della dialettica interna legata alla prevalenza dei leader, in un contesto in cui l'esclusione dal ruolo di Governo di forze politiche come il PCI e, a destra, il MSI, in realtà ridimensionava alquanto il range delle opzioni possibili consegnate nelle mani del Capo dello Stato, chiamato a "ratificare" l'esistenza di una maggioranza parlamentare a sostegno del Governo.

In quella fase della storia costituzionale, peraltro, è possibile registrare lo spostamento nell'area parlamentare del principio consociativo attraverso una forma di "cogoverno" delle assemblee legislative⁸, sanzionata anche con l'attribuzione della posizione di "speaker" della Camera ad un esponente dell'opposizione comunista, e introdotta con la riforma del 1971.

Nella lunga esperienza del sistema proporzionale, pertanto, il ruolo esercitato dal Capo dello Stato nella formazione del Governo si muoveva entro margini assai definiti e mirati a garantire la costituzione delle maggioranze parlamentari in grado di offrire la necessaria base per la fiducia. Cionondimeno il Capo dello Stato non mancò di esercitare una certa

⁵ La legge 270 nel 21 dicembre 2005, sostituiva le leggi 276 e 277 del 1993, che avevano introdotto il sistema elettorale prevalentemente maggioritario, introducendo un sistema proporzionale corretto con un forte premio di maggioranza ed elezione dei parlamentari su liste bloccate su base territoriale assai estesa, corrispondente alla regione. La legge 270/2005 ha presieduto alla formazione dei parlamenti della XV e XVI legislatura.

⁶ In particolare Barbera A., "La democrazia "dei" e "nei" partiti, tra rappresentanza e governabilità, relazione al convegno organizzato dal Cesfin "Alberto Predieri" e dal Centro Studi Politici e Costituzionali Pietro Calamandrei", Paolo Barile, Firenze, 19 ottobre 2007.

⁷ Fondamentale la suddivisione proposta da Elia L. tra le forme di governo parlamentari, voce: "Forme di governo", in Encicl. del Diritto, op. cit.; si veda anche: id. "Forma di governo e revisione costituzionale", in "Il valore della Costituzione", (a cura di) Fioravanti M., Laterza, Bari, 2009; id. "Presidenzializzazione della politica, in Teoria politica", Fr. Angeli, Milano 1/2006; Olivetti M., "Appunti sulle trasformazioni della forma di governo italiano", in "Il Filangieri", Jovene, Napoli 2006; Pasquino G., "Parlamento e governo nell'Italia Repubblicana", in Riv. It. di Sc. Pol., Il Mulino, 1, 2001; Chiatello A., "Le strategie dei partiti in tema di forme di governo", in "Il Semipresidenzialismo: dall'arcipelago europeo al dibattito italiano", (a cura di A. Giovannelli), Giappichelli, Torino, 1998; Fioravanti M., "Costituzione e Popolo sovrano", Il Mulino, Bologna 1998; Lupo N., "Il ruolo normativo del Governo", in "Governare la democrazia, Esecutivi, leader e sfide", Il Filangieri, Jovene, Napoli 2001.

⁸ Cfr., Lippolis V., per il quale "I regolamenti del 1971 costituirono la consacrazione del parlamentarismo consensuale-consociativo, della teoria della centralità del Parlamento che si iscriveva in uno sviluppo dei rapporti politici sfociati nel compromesso storico", in Lippolis V., "Regolamenti Parlamentari, forma di Governo, innovazione istituzionale", in "Forum costituzionale", 15 novembre 2008; si veda anche Chimenti C., "Regolamenti parlamentari e forma di governo", in "Amministrazione in cammino", marzo 2011.

influenza nella costituzione dei Ministeri⁹, richiedendo talvolta una rosa di nomi nell'ambito della quale scegliere il Presidente del Consiglio, o addirittura proponendo per quella carica indicazioni diverse da quelle dei partiti o, infine, investendo esponenti di partiti politici minori¹⁰.

2 – LA RIFORMA ELETTORALE DEL 1993

Il crollo del sistema politico fondato sui partiti ricalcando il modello kelseniano del Parteinstaat, verificatosi agli inizi degli anni '90, si mostrò sintonico con la crisi del partito ideologico che fece seguito alla caduta dei regimi comunisti nell'Europa dell'Est¹¹.

Il caso italiano rispetto al quadro europeo si connotò con una peculiarità "giudiziaria" caratterizzata da inchieste della magistratura nei confronti di molti dirigenti politici che sarà ricordata con il nome "mani pulite"¹². La pur convulsa stagione politica concentrata nel biennio '92 – '93, creò le condizioni per introdurre importanti riforme elettorali, a seguito di una forte spinta del movimento referendario che raccolse un sentimento diffuso nella società italiana di protesta e di insoddisfazione nei confronti della politica¹³.

Nel corso del biennio '92 – '94, che vide l'avvio di una importante stagione di governi "tecnici" con la presidenza di Amato e di Ciampi sostenuti dal Capo dello Stato Scalfaro, si pose mano, pertanto, alla riforma elettorale concepita come passaggio necessario per la definizione di un nuovo assetto della forma di governo¹⁴.

Partendo dalla critica alla frammentazione politica causata da un proporzionalismo eccessivo (motivo, secondo i referendari sostenitori dell'abrogazione del sistema elettorale in vigore dall'avvento della Repubblica, della degenerazione "partitocratica") si sostenne che solo con una riforma elettorale di ispirazione maggioritaria determinata dalla spinta referendaria, si sarebbe potuta avviare a compimento la modernizzazione del sistema politico¹⁵.

⁹ Sul ruolo del Capo dello Stato nella formazione dei governi nel periodo di vigenza del sistema proporzionale si veda Giocoli Nacci P., "L'Anti-Montesquieu (tramonto del principio della distinzione delle funzioni)", Cacucci, Bari, 1989; con accenti di forte criticità. Inoltre Ruggieri A., "Le Crisi di Governo, tra ridefinizione delle regole e rifondazione della politica", Giuffrè, Milano, 1990.

¹⁰ Spadaro A., "I poteri del Capo dello Stato", op. cit..

¹¹ Il modello "kelseniano" di "democrazia dei partiti" o di "stato dei partiti", che aveva avuto un'importante incarnazione nella storia costituzionale italiana con la legittimazione ricevuta dai partiti politici in ragione della lotta al fascismo e alla spinta al ripristino della democrazia, garantì fino alla caduta del muro di Berlino un sistema pluralista caratterizzato da un "multipartitismo estremo e polarizzato", secondo la formula indicata da Elia (Elia L., "Governo (forma di)", in Enciclopedia del Diritto, vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970), in cui i partiti estremi, neofascisti e comunisti, portatori di ideologie antisistema, non poterono partecipare a maggioranze di governo. Sul punto vedi anche Sartori G., "Parties and Party system: A Framework for analysis", Cambridge, Cambridge University Press, 1976.

¹² Ex multis Groppi T., in "Forma di governo e sistemi elettorali in Italia", 2007, traccia una puntuale diacronia dell'evoluzione del fenomeno.

¹³ La proposta di abrogazione del sistema elettorale proporzionale insita nel quesito referendario apparve una pubblica opinione fortemente condizionata dal sentimento di contestazione al sistema dei partiti, come una forma di protesta capace di incidere significativamente sul sistema politico. Per una ricostruzione storica Chimenti A., "Storia dei referendum. Dal divorzio alla riforma elettorale", Laterza, Bari, 1999.

¹⁴ Tra gli altri Pitruzzella G., "Forme di governo e trasformazioni della politica", Laterza, Bari, 1997.

¹⁵ Gambino S., "Rappresentanza e governo, fra riforme elettorali (partigiane) e partiti politici (sregolati) e governi (deboli)", in "Politica del diritto", 2, 2008; Colise M., "Il governo di partito in

Il quesito referendario operò la modifica della legge elettorale per il Senato del 1948, attraverso un complesso sistema di "tagli" al vecchio testo, attuando, dunque, un uso manipolativo dello strumento referendario, negato dalla valutazione preventiva della Corte Costituzionale fino alla sentenza n. 49 del 1991, che ammise il referendum sulla "preferenza unica"¹⁶.

Il consenso degli elettori al referendum fu molto rilevante: la percentuale dei sì raggiunse l'82% costituendo così la spinta ad un sollecito intervento legislativo di attuazione del principio maggioritario, che venne così esteso ad entrambi i rami del Parlamento.

La formula elettorale che ne risultò fu quella propria di un sistema misto, poiché combinava principi maggioritari e proporzionali insieme¹⁷. Il meccanismo di votazione previsto era a turno unico, ed assegnava il 75% dei seggi (475 deputati e 232 senatori) in collegi uninominali con il sistema maggioritario e il 25% su base proporzionale alle liste "bloccate" che avessero conseguito la soglia del 4% a livello nazionale, alla Camera, mentre al Senato il 25% dei seggi proporzionali veniva assegnato ai migliori "perdenti" nei collegi.

Era, inoltre, prevista un'ulteriore correzione proporzionale in favore dei partiti minori attraverso il meccanismo dello "scorporo", in base al quale ciascun candidato nei collegi uninominali doveva dichiarare il suo collegamento con una lista per l'elezione proporzionale¹⁸. A tale lista, pertanto, veniva sottratta una quota di voti già conquistati dal primo dei non eletti nel collegio uninominale nel quale era stato espresso un rappresentante alla Camera.

Tuttavia l'aspirazione alla semplificazione del quadro politico che aveva animato la riforma, non trovò coronamento nel Parlamento della XII legislatura che registrò ben 21 formazioni politiche rappresentate alla Camera e distribuite fra le coalizioni.

Dunque la nuova legge elettorale non solo non ridusse la frammentazione politica, ma non riuscì a disegnare un assetto bipolare effettivo. Né le successive due tornate elettorali in cui la legge del '93 trovò applicazione, il 1996 e il 2001, per quanto riguarda in grado di produrre un innegabile effetto di polarizzazione del sistema peraltro accompagnato da una forte personalizzazione delle competizioni elettorali, attraverso la spinta all'intesa coalizionale, tuttavia non riuscì a superare la frammentazione del sistema, in ragione della scarsa coesione ideologica dei partiti alleati, convergenti in un cartello elettorale destinato a sciogliersi dopo le elezioni¹⁹.

Si può dire con Sartori che la legge del '93 combinò la fragilità dei due sistemi, maggioritario e proporzionale, da un lato del principio maggioritario forzando i partiti a formare ampie coalizioni, mortificando le peculiarità ideologiche con il solo obiettivo di

prospettiva costituzionale", in Calise M. (a cura di), "Come cambiano i partiti", Bologna, 1992.

¹⁶ Sul tema: Petrini F., "La reviviscenza di norme abrogate", in *www.astridonline*, 29 e ss; Gigliotti A., "L'ammissibilità dei referendum in materia elettorale", Giuffrè, Milano, 2009; Pertici A., "Il giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo", Giappicchelli, Torino, 2010; Floridia G., "Referendum elettorale e difetti della normativa di risulta: "inconvenienti impedimenti?""", in *Giu. Cost.*, 225 e ss, 1993.

¹⁷ Le due formule elettorali confluirono nelle leggi 4 agosto 1993 n. 277 e Legge 4 agosto 1993 n. 276. Si veda in particolare Luciani M. e Volpi M. (a cura di), "Riforme elettorali", Laterza, Bari, 1995.

¹⁸ Tra numerosi approfondimenti che la dottrina ha dedicato alle riforme elettorali 1993 - 2005: AA VV, "La riforma elettorale", Bagno a Ripoli, Firenze, 2007; D'Alimonte R. e Fusaro C., "Legislazione elettorale italiana: come migliorarla e perché", Il Mulino, Bologna, 2008; Moschella G. e Grimaldo P. (a cura di), "Riforma elettorale e trasformazione del partito politico", Giuffrè, Milano, 2008; Chiaromonte A. e Di Virgilio A., "Da una riforma elettorale all'altra", in *Riv. It. Di Sc. Pol.*, fasc. 3, 2006. I molti corsi e ricorsi della legge elettorale: Frosini T.E. in "Amministrazione civile", n. 4/2006.

¹⁹ Groppi T., "Forma di governo e sistemi elettorali", op. cit..

battere l'alleanza avversaria e dal lato del principio proporzionale incentivandoli a ristabilire le loro identità.

Nel decennio in cui restò in vigore la legge elettorale del '93, si alternarono ben nove governi e si registrò lo scioglimento anticipato delle Camere nel corso della XII legislatura, la prima espressa dal nuovo sistema di voto²⁰.

Fin dal governo che fece seguito alla prima applicazione del nuovo sistema elettorale guidato Silvio Berlusconi, infatti, si registrò la fragilità dell'impianto coalizionale sostenuto dal sistema maggioritario, con il verificarsi di una crisi extraparlamentare e l'uscita dall'alleanza di un partito²¹.

L'esito di quella crisi, con la soluzione ricercata del Presidente della Repubblica in ambito parlamentare, fu un gabinetto "tecnico" con la guida di Lamberto Dini, ex governatore della Banca d'Italia ed ex ministro dello stesso Governo Berlusconi²². La scelta del Presidente Scalfaro sollevò in dottrina un dibattito sul valore del vincolo posto dal nuovo sistema elettorale al ruolo del Capo dello Stato nella crisi di governo²³. Per una parte della dottrina, infatti, l'azione del Presidente della Repubblica nella valutazione del conferimento dell'incarico di formare il governo derivante dalla maggioranza parlamentare, l'altro derivante dalla maggioranza elettorale: con l'affermazione del principio maggioritario che implica l'indicazione da parte del corpo elettorale di una coalizione di governo, non sarebbe pertanto sufficiente la disponibilità di una maggioranza parlamentare che non includa le forze risultante vincitrici alle elezioni.

Alla stregua di questa linea di pensiero, peraltro non univoca, la rottura dell'accordo di coalizione avrebbe dovuto determinare lo scioglimento delle Camere²⁴.

²⁰ In questa tavola di sintesi è possibile dedurre anche la fragilità delle esperienze di governo a partire dalla XII legislatura (tab. Costanzo).

²¹ L'uscita della Lega Nord dalla maggioranza di governo che ricevette l'investitura del voto popolare secondo i nuovi canoni imposti dal sistema semimaggioritario del 1993, non spinse il Capo dello Stato Scalfaro ad applicare automatismi volti a decretare lo scioglimento delle Camere, bensì a reperire in Parlamento una nuova maggioranza di governo. Non va trascurato di considerare peraltro, in questo convenendo con Costanzo (Costanzo P., "La gestione della crisi e lo scioglimento anticipato delle Camere"), che la maggioranza risultata vincitrice nel 1994, recava elementi di grande contraddizione, a motivo di una composizione asimmetrica tra Nord e Sud, e di un'alleanza che si rivelò disomogenea fin dalla campagna elettorale.

²² Il governo Dini ebbe il voto favorevole della sinistra riformista, del centro e della Lega Nord, l'astensione del Popolo della Libertà e il voto contrario del PRC.

²³ Sulla prassi mantenuta dalla Presidenza Scalfaro nella transazione tra i sistemi elettorali numerosi sono gli approfondimenti. Ex multis: Chimenti C., "Parlamentarismo maggioritario e garanzie presidenziali", in "Nomos", 2003; Pitruzzella G., "Forme di governo e trasformazioni della politica", Laterza, Bari, 1996; Mainardis C., "Il ruolo del Capo dello Stato nelle crisi di governo: la prassi della presidenza Scalfaro", in *Giur. Cost.*, 1997; Spadaro A., "Poteri del Capo dello Stato, forme di governo parlamentare e rischio di ribaltone", in "Forum costituzionale"; Cacace E., "La presidenza della Repubblica nella democrazia bipolare e maggioritaria", in *Q.C.*, 2008; Cheli E., "Il Presidente della Repubblica come organo di garanzia", in "Garanzie costituzionali e diritti fondamentali", (a cura di) Lanfranchi L., Istituto dell'encicl. It., Roma, 1997.

²⁴ In particolare Spadaro A., "Poteri del Capo dello Stato", op. cit., sostiene la tesi della necessità di scioglimento anticipato nel sistema maggioritario, in caso di dissoluzione della maggioranza investito dagli elettori. Di parere diverso Costanzo P., ("La gestione della crisi e lo scioglimento anticipato delle Camere", in *Giur. Cost. org.*).

3 – LA LEGGE ELETTORALE DEL 2005

La legge elettorale 21/12/2005 n. 270, che venne approvata con il solo sostegno della maggioranza di centro-destra e fu fortemente contrastata dall'opposizione, rappresentava il coerente complemento della riforma costituzionale varata dalla stessa maggioranza e poi bocciata dal referendum del 2006, venne concepita su una formula elettorale a base proporzionalistica ma con una forte correzione maggioritaria²⁵.

L'obiettivo maggioritario, infatti, veniva colto con l'attribuzione alla coalizione risultata prevalente, del 55% dei seggi alla Camera, mentre la logica premiale del Senato avrebbe attribuito su base regionale i seggi di vantaggio. Nella formula elettorale della legge 270/2005, peraltro era insito il pericolo di una distonia, poi verificatasi in concreto nel corso della XV legislatura, fra i numeri delle maggioranze nei due rami del Parlamento, mentre l'introduzione di più soglie di sbarramento nel congegno previsto per il Senato, concorreva ad enfatizzare la disomogeneità tra le due Camere²⁶.

I due caratteri distintivi della nuova legge elettorale, tuttavia, risultarono essere le liste bloccate, che escludevano l'elettore dalla scelta del candidato e l'introduzione del principio di "coalizione", risultante dalle dichiarazioni di collegamento effettuate dai partiti nell'atto del deposito del proprio contrassegno presso il Ministero dell'Interno: le liste si "collegavano" attraverso dichiarazioni reciproche, sottoscrizioni di un comune programma elettorale e indicazione di un medesimo leader²⁷.

L'applicazione della L. 205/2007 nella XV e XVI legislatura ha mostrato i suoi rilevanti difetti. Pur avendo concorso ad accentuare la tendenza alla bipolarizzazione del sistema, addirittura con intento bipartitizzante negli auspici dei leader dei principali partiti, il PD e il PdL nella seconda applicazione del sistema elettorale, in realtà non è riuscita ad impedire la tendenza alla frammentazione delle forze politiche.

Nella XV legislatura, infatti, che vide un'applicazione "coalizionale ampia" della forma elettorale, i partiti che composero le coalizioni furono, sul fronte del centro-sinistra, 8,8 alla Camera e 9,8 al Senato, mentre quelli che costituirono l'alleanza del centro-destra, furono 8,3 alla Camera e 8,5 al Senato²⁸.

Nella XVI legislatura, aveva visto la competizione elettorale svolgersi con intento dichiarato anticoalizionale, poi tramutato in una coalizione ristretta (con solo cinque rilevanti partiti ai nastri di partenza) avrebbe registrato a metà legislatura la presenza di sette gruppi parlamentari e nove componenti alla Camera e sette gruppi al Senato, esito di un tormentato percorso di scissioni e riagggregazioni parlamentari²⁹.

²⁵ Tra le molte critiche al disegno di riforma costituzionale concepito dalla maggioranza di centro-destra e le connessioni con la formula elettorale approvata con la legge 207/2005, si vedano, tra gli altri: Bssanini F. (a cura di), "Costituzione, una riforma sbagliata", Passigli, Firenze, 2004; Calderisi P., Cintoli F. e Pitruzzella G. (a cura di), "La Costituzione promessa", Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004; Gambino S., "Rappresentanza e Governo, fra riforme elettorali (partigiane), partiti politici (sregolati) e governi (deboli)", in "Politica del diritto", fasc. 2, 2008.

²⁶ Una critica delle imperfezioni della Legge 270/2005 e la manifestazione di fondati dubbi di costituzionalità della formula in Croce M., "Se non ora quando? Sui possibili vizi di costituzionalità della legge elettorale sui possibili modi per farla valere", in Astrid - rassegna, n. 62, 21/12/2007.

²⁷ Ex multis: Perfetti L.R., "Riscrivere la legge elettorale", in "Aggiornamenti sociali", n. 5, 2007; Carboni G.G., "L'inatteso (e inopportuno) ritorno delle maggioranze variabili", in Diritto e Società, n. 3, 2007; AA VV, "La riforma elettorale", Astrid, Bagno a Ripoli, Panigoli, 2007.

²⁸ Cfr., Di Virgilio A., "La riforma elettorale della Casa delle Libertà alla prova del voto", in Polis, n. 1, 2007.

²⁹ In particolare Tondi della Mura V., "Verso la "terza Repubblica"? Gli effetti della svolta maggioritaria del 2008 e le esigenze di nuove forme di integrazione in www.federalismi.it.

Al netto, pertanto, delle aporie presenti nella formula elettorale della legge 205 e delle perplessità avanzate dalla dottrina sui margini di compatibilità di alcuni suoi congegni con i principi costituzionali³⁰, al di là anche dell'impopolarità del meccanismo delle liste bloccate, la nuova legge elettorale ha dichiarato la sua insufficienza in ordine a due esigenze fondamentali: la prima esigenza volta a garantire maggioranze chiare venne disattesa nell'esperienza del governo Prodi nella XV legislatura, che, dopo essere dipeso dal voto ondeggiante di un parlamentare indipendente eletto in Argentina e dal sostegno dei senatori a vita, cadde proprio in ragione del venir meno della sua esigua maggioranza³¹.

La seconda esigenza disattesa riguarda la pretesa stabilità di governo: nell'intento del legislatore la legge elettorale avrebbe dovuto assicurare una indiscussa solidità del governo, obiettivo che, invece, è stato ben lontano dall'essere conseguito anche nella circostanza legata all'esito elettorale del 2008 che consegnò all'alleanza vincitrice con a capo Silvio Berlusconi, la maggioranza numerica più alta della storia parlamentare, maggioranza prestamente sgretolata fino al suo dissolvimento e alla caduta del governo producendo le condizioni di emergenza che hanno portato alla nascita del governo tecnico presieduto da Monti³².

L'incidenza dei sistemi semimaggioritari sulla forma di governo, pertanto, si è dimostrata insufficiente a garantirne la stabilità e la durata, risultando queste ultime qualità come l'esito dell'interazione tra i diversi organi costituzionali. Fuori, dunque, dal mito per cui meccaniche elettorali sarebbero sufficienti a razionalizzare la forma di governo, nella realtà della costituzione materiale è avvenuto che la rottura delle coalizioni che hanno conseguito il premio di maggioranza non ha comportato il ricorso a nuove elezioni.

4- CONCLUSIONE

L'ordinamento italiano ha vissuto nell'ultimo ventennio il paradosso dell'adesione a modellistiche istituzionali che fossero massimamente orientate alla garanzia della governabilità da realizzarsi attraverso meccaniche di legislazione elettorale volte a perseguire l'obiettivo della stabilizzazione delle maggioranze parlamentari, destinate tuttavia, in ragione anche della loro irrazionalità, a produrre una eterogenesi dei fini, con l'esito di governi e di maggioranze fragili e non affatto coese³³.

Né i tentativi di riforma più organica degli assetti ordinamentali riguardanti la forma di governo, come quelli messi in atto dalla maggioranza di centro-destra nella XIII legislatura e poi respinti con il referendum popolare del 2006, sono apparsi ispirati a linee di

³⁰ Per tutti il già citato Croce M..

³¹ Puntali ricostruzioni dell'esperienza del governo Prodi nella XV Legislatura in Marino G., "La crisi del Governo Prodi tra la seconda e la terza Repubblica in www.forumcostituzionale.it", Paper 0017; Virgilio R., "L'esercizio del potere di scioglimento del Parlamento negli anni 1994 - 1999", in *Dir. Pubbl.*, 2000, pagg. 261 e ss; Olivetti M., "Le dimissioni rientrate del Governo Prodi", in *Giu. Cost.*, 1997, pag. 3141 e ss.; Costanzo P., "La gestione della crisi di governo", op. cit..

³² Il governo Berlusconi IV, rimasto in carica dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011, aveva segnato, dopo l'uscita dalla maggioranza dei parlamentari che facevano capo al Presidente della Camera Fini, un andamento stentato, puntellato da "incidenti" sul piano del voto del Parlamento, anche gravi, come quello della bocciatura alla Camera del rendiconto dello Stato del 2010, l'8 novembre del 2011, che aveva fatto seguito ad un voto di fiducia di soli 316 voti favorevoli il giorno 10 ottobre alla Camera. L'esiguità e la precarietà del consenso parlamentare, del tutto inadeguati a garantire l'adozione di provvedimenti di risanamento dell'economia nel difficile contesto internazionale e nazionale, portarono alle dimissioni del governo Berlusconi IV, il 12 novembre 2011, dopo l'approvazione del disegno di legge sul patto di stabilità.

³³ Sul punto D'Andrea A., "La riconsiderazione della funzione parlamentare quale strada obbligata per puntellare la traballante democrazia italiana", in *AIC*, n. 1/2011.

ingegneria costituzionale coerente con l'equilibrio dei poteri disegnato dai costituenti. Il principio fondamentale che caratterizzò il testo dalla vasta revisione costituzionale approvato dalla maggioranza di centro-destra nella XIV legislatura, infatti, si ispirava ad una linea di investitura diretta dei governi, alterando il sistema di check and balance che la Carta del '48 aveva costruito assegnando al Capo dello Stato e alla Corte Costituzionale importanti poteri riequilibratori di un assetto che aveva trovato nel corso di un'esperienza più che quarantennale, nel Parlamento il suo riferimento fondamentale³⁴.

Il modello diviso dal testo di revisione costituzionale tendeva, con il sostanziale esautoramento del Parlamento e del Capo dello Stato, a designare una modellistica della forma di governo più prossima all'esperienza israeliana piuttosto che a quella del Premierato inglese, disegnando la figura di un Capo del Governo che fosse dominus assoluto della scena istituzionale, sciolto dai check and balance tipici della democrazia parlamentare, seppure agente in un ambiente presidenzialistico³⁵.

L'esperienza degli ultimi anni, ha peraltro dimostrato come la necessaria implicazione tra riforma costituzionale della forma di governo e la riforma elettorale si colleghi anche ad un terzo momento di ripensamento legislativo legato alla forma-partito, al fine di integrare una trama tesa a ridefinire la formazione del "cuore politico" della costituzione repubblicana.

L'evoluzione che la XVI legislatura ha potuto registrare degli assetti di governo con l'avvento del gabinetto tecnico con la guida del Presidente Monti, ha prodotto l'effetto virtuoso di una moratoria del clima di conflitto tra le forze politiche maggiori con una convergenza a sostegno del governo da un lato e l'impegno a promuovere un programma di riforme condivise relative ad alcuni profili costituzionali concernenti la riduzione del numero di parlamentari, il superamento del bicameralismo simmetrico e la forma di governo, con il rafforzamento di talune prerogative del Presidente del Consiglio e l'introduzione della sfiducia costruttiva³⁶.

³⁴ Critici sulla riforma costituzionale del 2005 gli accenti di Elia L., "La Costituzione aggredita. Devoluzione e forma di governo al tempo della destra", Il Mulino, Bologna, 2005.

³⁵ Un utile sintesi dei caratteri salienti della riforma costituzionale in Groppi T. e Petrillo P. (a cura di), "Cittadini, Governo, autonomie. Quali riforme per la Costituzione?", Giuffrè, Milano, 2005.

³⁶ I capigruppo dei partiti che sostengono il governo Monti hanno presentato alla Commissione affari costituzionali del Senato il 18 aprile il testo di una proposta di riforma di alcune norme della Costituzione, che sostituiscono i disegni di legge nella stessa materia già incardinati per la discussione. Gli articoli oggetto di revisione son dieci, modificati con un intento di "manutenzione" dell'impianto costituzionale vigente. Di seguito viene riportato il testo:

Art. 56: La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di cinquecentotto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57: Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58: Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.

Art. 70: La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.

Insieme con la revisione dell'impianto costituzionale relativo ad importanti profili di funzionalità delle istituzioni parlamentari i partiti che sostengono il governo tecnico si sono impegnati a varare una riforma elettorale che tragga ispirazione dal modello tedesco, e una riforma del partito politico, volta ad attuare l'art 49 della Costituzione con la numerazione in senso più rigoroso dei controlli concernenti i rimborsi elettorali e la regolazione dei profili relativi alla democrazia interna³⁷.

Si tratta per queste ultime di riforme attuabili certamente con legge ordinaria e che pur non imponendo le procedure di revisione previste dall'art. 138 Cost., rappresentano, tuttavia, elementi costitutivi della trama della Costituzione materiale e perciò stesso suggeriscono

Art. 72: I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere. I disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117 sono assegnati alla Camera dei deputati e i disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 sono assegnati al Senato della Repubblica. Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta dai presidenti delle assemblee rappresentative delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione dei membri dell'assemblea, la quale esprime parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 (1). I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti (2). Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per il disegno di legge comunitaria. Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere. Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale. Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporre il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti (3). La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato. Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva: (1) in coerenza con questa previsione a questa Commissione del Senato andrebbero deferite le attribuzioni che l'art. 126 riconosce alla Commissione bicamerale per le questioni regionali, che verrebbe abolita; (2) si segnala la possibilità di prevedere che i Presidenti delle Camere possano deferire la decisione a un comitato paritetico composto da quattro deputati e quattro senatori che deliberano insindacabilmente (art. 14 u.c. riforma costituzionale XIV Legislatura bocciata dal referendum); (3) valutare se non sia il caso di lasciare il richiamo su richiesta di un terzo dei componenti della camera che decide per seconda.

l'adozione di maggioranze parlamentari larghe, espressive di un grado di condivisione molto ampio tra le forze politiche.

È modus operandi questo coerente con le consuetudini della costituzione materiale che contrasta con la procedura peraltro adottata in alcune recenti circostanze di approvazione da parte della sola maggioranza parlamentare del tempo, sulla base di interessi di parte, delle leggi elettorali rispondenti ad interessi partigiani³⁸.

* Ricercatore confermato presso la Libera Università San Pio V di Roma

Art. 73: Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se la Camera che la ha approvata definitivamente, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74: Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione secondo le procedure di cui all'art. 72. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.

Art. 92: Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.

Art. 94: Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera delibera sulla richiesta di fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e del Senato, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'art. 92, comma 2, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti della Camera che delibera. Qualora una delle Camere neghi la fiducia, il presidente del consiglio dei Ministri può chiedere al Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento indica il nuovo presidente del Consiglio dei ministri, da nominare ai sensi dell'art. 92, comma 2.

³⁷ I capigruppo dei partiti che sostengono il governo Monti, raggiunsero un'intesa per la regolamentazione in senso più rigoroso dei rimborsi elettorali che si tradusse in una proposta emendativa al decreto fiscale in votazione alla Camera il 13 aprile. Valutata l'inammissibilità del procedimento emendativo dopo il pronunciamento del Presidente della Camera "vista l'estraneità di materia e preso atto della mancanza di consenso unanime fra i gruppi", il testo della proposta di riforma sui controlli, implementato anche dalla proposta relativa ai tagli delle risorse, prenderà la forma di emendamento al testo relativo alla regolamentazione giuridica del partito politico, incardinato in I Commissione affari costituzionali alla Camera. Di seguito si riporta il testo della proposta emendativa al decreto fiscale, non più presentato, relativo ai controlli sui bilanci dei partiti.

Art.bis (Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici)

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 43, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 39 del 2010. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e a tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare

BIBLIOGRAFIA

- AA VV, "La riforma elettorale", Astrid, Bagno a Ripoli, Passigli, 2007
- Barbera A., "Il Governo, Il Parlamento e i partiti politici", in "Governare le democrazie. Esecutivi, leader e sfide", in "Il Filangieri", Quaderno 2010, Jovene, Napoli 2011
- Barbera A., "La democrazia "dei" e "nei" partiti, tra rappresentanza e governabilità, relazione al convegno organizzato dal Cesfin "Alberto Predieri" e dal Centro Studi Politici e Costituzionali Pietro Calamandrei", Paolo Barile, Firenze, 19 ottobre 2007
- Bassanini F. (a cura di), "Costituzione, una riforma sbagliata", Passigli, Firenze, 2004
- Bin R., "Assemblee rappresentative, forme di Governo e investitura diretta del Governo", in "Forum costituzionale", Bin.htm

tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che lo disciplinano.

2. È istituita la Commissione per la trasparenza ed il controllo dei bilanci dei partiti politici. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da 3 componenti individuati nelle persone del Presidente della Corte dei Conti, del Presidente del Consiglio di Stato e del Primo Presidente della Corte di Cassazione, ciascuno dei quali si avvale fino a un massimo di due magistrati appartenenti ai rispettivi ordini giurisdizionali. I componenti della Commissione e i magistrati di cui essi si avvalgono non percepiscono alcun compenso. I lavori della Commissione sono coordinati dal Presidente della Corte dei Conti.

3. La Commissione effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti, unitamente al giudizio della società di revisione di cui al comma 1, a depositare alla stessa entro 30 giorni dalla loro approvazione, e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Commissione può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. Nell'ambito del controllo la Commissione invita, in contraddittorio, il partito o il movimento politico a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze. Entro il 31 luglio di ogni anno la Commissione trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera e del Senato. Qualora dalla relazione emerga la permanenza di irregolarità, i Presidenti della Camera e del Senato provvedono ad applicare, su proposta della Commissione, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente in una decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali pari a 3 volte la misura delle irregolarità riscontrate. Nel caso in cui le irregolarità riguardino proprietà immobiliari o partecipazioni ad imprese, il partito perde il diritto a godere di una somma pari al 10% dei valori patrimoniali non inseriti o indicati in maniera inesatta.

4. Sul sito Internet del partito o del movimento politico e su una apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati entro il 15 giugno di ogni anno sono pubblicati, anche in formato "open data", il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

5. I partiti e i movimenti politici che partecipano o hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti fino allo scioglimento degli stessi all'obbligo di rendicontazione di cui alla legge n. 2 del 1997.

6. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano.

7. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 sostituire la parola "cinquantamila" con la seguente: "cinquemila".

- Cacace E., "La presidenza della Repubblica nella democrazia bipolare e maggioritaria", in Q.C., 2008
- Calderisi P., Cintioli F. e Pitruzzella G. (a cura di), "La Costituzione promessa", Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004
- Capotosti P.A., "regole elettorali e sistema costituzionale italiano", in Astridonline.it.
- Carboni G.G., "L'inatteso (e inopportuno) ritorno delle maggioranze variabili", in Diritto e Società, n. 3, 2007
- Cheli E., "Il Presidente della Repubblica come organo di garanzia", in "Garanzie costituzionali e diritti fondamentali", (a cura di) Lanfranchi L., Istituto dell'Encicl. It., Roma, 1997
- Chiaromonte A. e Di Virgilio A., "Da una riforma elettorale all'altra", in Riv. It. Di Sc. Pol., fasc. 3, 2006
- Chiatello A., "Le strategie dei partiti in tema di forme di governo", in "Il Semipresidenzialismo: dall'arcipelago europeo al dibattito italiano", (a cura di A. Giovannelli), Giappichelli, Torino, 1998
- Chimenti A., "Storia dei referendum. Dal divorzio alla riforma elettorale", Laterza, Bari, 1999
- Chimenti C., "Parlamentarismo maggioritario e garanzie presidenziali", in "Nomos", 2003
- Chimenti C., "Regolamenti parlamentari e forma di governo", in "Amministrazione in cammino", marzo 2011
- Calise M., "Il governo di partito in prospettiva costituzionale", in Calise M. (a cura di), "Come cambiano i partiti", Bologna, 1992
- Costanzo P., , *La gestione delle crisi di governo e lo scioglimento anticipato delle Camere*, relazione. all'incontro di studio su *Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica*, Messina-Siracusa 19 e 20 novembre 2010, in www.giurcost.org,
- Croce M., "Se non ora quando? Sui possibili vizi di costituzionalità della legge elettorale sui possibili modi per farla valere", in Astrid – rassegna, n. 62, 21/12/2007.
- D'Alimonte R. e Fusaro C., "Legislazione elettorale italiana: come migliorarla e perché", Il Mulino, Bologna, 2008
- D'Andrea A., "La riconsiderazione della funzione parlamentare quale strada obbligata per puntellare la traballante democrazia italiana", in AIC, n. 1/2011
- Di Virgilio A., "La riforma elettorale della Casa delle Libertà alla prova del voto", in Polis, n. 1, 2007
- Elia L., "Forma di governo e revisione costituzionale", in "Il valore della Costituzione", (a cura di) Fioravanti M., Laterza, Bari, 2009
- Elia L., "Governo (forma di)", in Enc. Dir XIX, Giuffrè, Milano, 1970

8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 le contribuzioni dei partiti e dei movimenti politici a fondazioni, enti e istituzioni o società che eccedono nell'anno solare l'importo di 50.000 euro comportano l'obbligo per questi ultimi di sottoporre i propri bilanci al controllo di cui al comma 3.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente articolo si applicano ai rendiconti dei partiti e movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità a legge dei rendiconti dei partiti e movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012, di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è effettuato dalla Commissione di cui al comma 2 del presente articolo. La Commissione comunica ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i rapporti di valutazione relativi ai predetti rendiconti rispettivamente entro il 31 gennaio 2013 e il 31 gennaio 2014.

³⁸ Sul rapporto tra sistemi elettorali e Costituzione Capotosti P.A., "regole elettorali e sistema costituzionale italiano", in Astridonline.it.

Elia L., "Governo (forma di)", in Enciclopedia del Diritto, vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970

Elia L., "La Costituzione aggredita. Devoluzione e forma di governo al tempo della destra", Il Mulino, Bologna, 2005

Elia L., "Presidenzializzazione della politica", in Teoria politica", Fr. Angeli, Milano 1/2006

Fioravanti M., "Costituzione e Popolo sovrano", Il Mulino, Bologna 1998

Florida G., "Referendum elettorale e difetti della normativa di risulta: "inconvenienti impedimenti?"", in Giu. Cost., 225 e ss, 1993

Frosini T.E. in "Amministrazione civile", n. 4/2006

Frosini T.E., "Forme di governo e partecipazione popolare", Giappichelli, Torino, 2008

Frosini T.E., "Premierato nei governi parlamentari", Giappichelli, Torino, 2004

Gambino S., "Forme di Governo e sistemi elettorali", Cedam, Padova, 1995

Gambino S., "Rappresentanza e governo, fra riforme elettorali (partigiane) e partiti politici (sregolati) e governi (deboli)", in "Politica del diritto", 2, 2008

Gambino S., "Rappresentanza e Governo, fra riforme elettorali (partigiane), partiti politici (sregolati) e governi (deboli)", in "Politica del diritto", fasc. 2, 2008

Gigliotti A., "L'ammissibilità dei referendum in materia elettorale", Giuffrè, Milano, 2009

Giocoli Nacci P., "L'Anti-Montesquieu (tramonto del principio della distinzione delle funzioni)", Cacucci, Bari, 1989

Groppi T. e Petrillo P. (a cura di), "Cittadini, Governo, autonomie. Quali riforme per la Costituzione?", Giuffrè, Milano, 2005

Groppi T., "Forma di Governo e sistemi elettorali in Italia", in Astrid on line, 23/12/2007

Groppi T., in "Forma di governo e sistemi elettorali in Italia", 2007

Lanchester F., "Sistemi elettorali e forme di Governo", Il Mulino, Bologna, 1981

Lippolis V., "Regolamenti Parlamentari, forma di Governo, innovazione istituzionale", in "Forum costituzionale", 15 novembre 2008

Lippolis V., "Riforma della legge elettorale e forma di Governo", in "Forum costituzionale.it"

Luciani M. e Volpi M. (a cura di), "Riforme elettorali", Laterza, Bari, 1995.

Lupo N., "Il ruolo normativo del Governo", in "Governare la democrazia, Esecutivi, leader e sfide", Il Filangieri, Jovene, Napoli 2001

Mainardis C., "Il ruolo del Capo dello Stato nelle crisi di governo: la prassi della presidenza Scalfaro", in Giur. Cost., 1997

Marino G., "La crisi del Governo Prodi tra la seconda e la terza Repubblica in www.forumcostituzionale.it", Paper 0017

Merlini S., "Nuove prassi nella formazione del governo", in Q.C., n. 3, 2008

Moschella G. e Grimaldo P. (a cura di), "Riforma elettorale e trasformazione del partito politico", Giuffrè, Milano, 2008

Olivetti M., "Appunti sulle trasformazioni della forma di governo italiano", in "Il Filangieri", Jovene, Napoli 2006

Olivetti M., "Le dimissioni rientrate del Governo Prodi", in Giu. Cost., 1997, pag. 3141 e ss.

Palma M., "Dal sistema elettorale alla forma di Governo", Cacucci, Bari, 2011

Pasquino G., "Parlamento e governo nell'Italia Repubblicana", in Riv. It. di Sc. Pol., Il Mulino, 1, 2001

Perfetti L.R., "Riscrivere la legge elettorale", in "Aggiornamenti sociali", n. 5, 2007

Pertici A., "Il giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo", Giappichelli, Torino, 2010

Petrini F., "La reviviscenza di norme abrogate", in www.astridonline, 29 e ss

Pitruzzella G., "Forme di governo e trasformazioni della politica", Laterza, Bari, 1997

Pitruzzella G., "Forme di governo e trasformazioni della politica", Laterza, Bari, 1996

Regasto S.F., "La forma di Governo parlamentare tra tradizione ed innovazione", Giuffré, Milano, 2008

Ruggeri A., "Le Crisi di Governo, tra ridefinizione delle regole e rifondazione della politica", Giuffré, Milano, 1990

Sartori G., "Parties and Party system: A Framework for analysis", Cambridge, Cambridge University Press, 1976

Spadaro A., "Poteri del capo dello Stato, forma di Governo parlamentare, e rischio di "Ribaltone"", in "Forum Costituzionale"

Spadaro A., "Poteri del Capo dello Stato, forme di governo parlamentare e rischio di ribaltone", in "Forum costituzionale"

Tondi della Mura V., "Verso la "terza Repubblica"? Gli effetti della svolta maggioritaria del 2008 e le esigenze di nuove forme di integrazione in www.federalismi.it.

Virgilio R., "L'esercizio del potere di scioglimento del Parlamento negli anni 1994 – 1999", in Dir. Pubbl, 2000, pagg. 261 e ss

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali